

Codice A1817A

D.D. 25 febbraio 2016, n. 440

**Nulla osta ai soli fini idraulici per il mantenimento dell'occupazione con strutture fisse sull'area demaniale al Fg. 24 mapp. 2 sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO).
Richiedente: Sig. Bielli Marco in qualità di Amministratore Unico della società Giomar Srl.**

In data 29/01/2016 con prot. n° 481 (prot. di ricevimento n. 4981/A1817A del 03/02/2016) il Sig. Bielli Marco in qualità di Amministratore Unico della società "GIOMAR S.r.l.", ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per il mantenimento dell'occupazione con strutture fisse sull'area demaniale al Fg. 24 mapp. 2 sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO).

All'istanza è allegato l'elaborato grafico firmato dal Geom, C. Mones in base al quale è prevista solo una redistribuzione degli spazi interni della struttura in oggetto come anche indicato nell'ulteriore integrazione pervenute in data 24/02/2016 tramite e-mail dallo Studio Associato Mones (prot. di ricevimento n° 8483/A1817A del 24/02/2016).

A seguito del sopralluogo, dall'esame dell'elaborato grafico e a seguito dell'integrazione pervenuta gli interventi sull'opera in oggetto sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture temporanee allestite per lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché al Sig. Bielli Marco in qualità di Amministratore Unico della società "GIOMAR S.r.l.", possa essere rilasciata l'autorizzazione per al mantenimento dell'occupazione con strutture fisse sull'area demaniale al Fg. 24 mapp. 2 sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO).

L'occupazione nella posizione illustrata nel disegno allegato all'istanza in questione che non subisce variazioni dimensionali e modifiche esterne, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) gli interventi possono essere effettuati in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago, restando a carico del Sig. Bielli Marco ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;

- 2) il Sig. Bielli Marco è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 3) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole